

Foglio informativo delle principali garanzie per operazioni di finanziamento alle imprese

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla banca

Denominazione: Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.")
– Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Sede Legale e Direzione Generale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

Sito internet: www.iccreabanca.it **Indirizzo di posta elettronica certificata:** iccreabanca@pec.iccreabanca.it

Numero telefonico: +39 06.7207.1 - **Numero fax:** +39 06.7207.5000 - **E-mail:** info@iccrea.bcc.it

Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35, interamente versato

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 801787

Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e: 04774801007

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5251

Codice ABI: 08000

Sito internet Gruppo Bancario Iccrea: www.gruppoiccrea.it

SEZIONE 1 bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

SEZIONE 2 - Che cosa sono le garanzie. Tipi di garanzie

La Banca può richiedere al Cliente il rilascio di garanzie che assicurino l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Cliente stesso e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali ad esempio, mutui, aperture di credito in conto corrente, aperture di conti correnti di corrispondenza, operazioni di locazione finanziaria.

Le garanzie che possono essere richieste dalla Banca possono essere:

- A) di tipo personale;
- B) di tipo reale;
- C) atipiche.

A) GARANZIE DI TIPO PERSONALE

Le garanzie di tipo personale sono quelle in cui un soggetto terzo si assume l'obbligo di rispondere al posto del debitore nei casi in cui quest'ultimo sia inadempiente. Tra le garanzie di tipo personale che possono essere richieste dalla Banca vi sono:

- i) la fideiussione;
- ii) la lettera di patronage;
- iii) la cambiale agraria/pesca (art. 43 del Decreto Legislativo 385/93 - Testo Unico Bancario).

i) Che cosa è la fideiussione

Caratteristiche:

la fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore) si obbliga verso il creditore (la Banca) al fine di garantire, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale (il Cliente). La fideiussione può garantire integralmente o parzialmente le operazioni bancarie per le quali viene rilasciata (cosiddetta fideiussione pro-quota).

La fideiussione è una garanzia di tipo personale in quanto il fideiussore, in caso di inadempimento del Cliente, risponde dell'obbligazione di quest'ultimo con il suo intero patrimonio.

Il fideiussore che ha adempiuto il debito garantito a causa dell'inadempimento del Cliente può esercitare il proprio diritto di surroga e sostituirsi nei diritti che la Banca aveva nei confronti del Cliente.

Il fideiussore che ha adempiuto il debito garantito può altresì agire in regresso nei confronti del Cliente.

La fideiussione ha carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale garantita che deve essere valida a pena di invalidità della fideiussione stessa.

La fideiussione può essere richiesta dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; aperture di credito in conto corrente, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di credito di firma.

Principali rischi tipici:

- iv) in caso di inadempimento del Cliente la Banca assume il rischio di un eventuale mancato pagamento da parte del fideiussore;
- v) la possibilità per il fideiussore di dover pagare alla Banca le somme che quest'ultima è tenuta a restituire al Cliente a fronte dell'annullamento, della revoca o della dichiarazione di inefficacia del pagamento effettuato dal Cliente (cosiddetta "reviviscenza della fideiussione").

Oneri massimi a carico del fideiussore:

VOCI	COSTI
Spese per invio rendiconto periodico ai fini della normativa sulla trasparenza bancaria	€ 1,50 oltre IVA, nel caso di invio in forma cartacea
	€ 0,00 in caso di invio a mezzo posta elettronica
Spese per richieste di copie del contratto garantito	€ 200,00 oltre IVA

Legenda:

Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca
Debitore principale	è la persona per la quale viene garantito l'adempimento in favore della Banca
Importo massimo garantito	è la somma complessiva che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente
Regresso	è il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale una volta che abbia pagato quanto dovuto in forza della fideiussione rilasciata alla Banca.
Surroga	è il potere del fideiussore di sostituirsi alla Banca subentrando nei diritti alla medesima spettanti, una volta che abbia pagato quanto dovuto in forza della fideiussione rilasciata
Reviviscenza della garanzia	consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

ii) Che cosa è la lettera di patronage

Caratteristiche:

la lettera di patronage è un documento redatto sotto forma di lettera con la quale un soggetto (detto il patrocinante) al fine di agevolare la concessione del finanziamento in favore del Cliente, assume delle obbligazioni nei confronti del creditore (la Banca).

Il patrocinante, di norma, è il soggetto che esercita poteri più o meno ampi sul Cliente, in quanto detiene il controllo o partecipazioni, anche indirette, nel capitale del quest'ultimo.

Con il rilascio della lettera di patronage il patrocinante, a titolo esemplificativo:

- si impegna a non ridurre la propria partecipazione nel capitale sociale del Cliente senza il preventivo consenso della Banca;
- garantisce che il Cliente faccia fronte agli impegni assunti;
- si impegna a vigilare ed intervenire sulla gestione del Cliente affinché lo stesso mantenga una solvibilità tale da assicurare il buon fine del finanziamento;
- si impegna a rimborsare anticipatamente il finanziamento, in caso di cessione della partecipazione;
- fa in modo che il Cliente faccia fronte agli impegni assunti anche fornendo essa stessa i mezzi finanziari all'uopo occorrenti.

La lettera di patronage può essere richiesta dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; aperture di credito in conto corrente, operazioni di credito di firma.

Principali rischi tipici:

- vi) in caso di inadempimento del Cliente il patrocinante può essere tenuto a rimborsare alla Banca quanto dovuto dal Cliente in relazione alle obbligazioni contrattuali di cui al finanziamento garantito;
- vii) nel caso in cui il patrocinante abbia assunto l'obbligo di mantenere il controllo o la partecipazione nel capitale sociale del Cliente, la Banca, in caso di escussione, può richiedere al patrocinante stesso solo il risarcimento danni e non l'esecuzione dell'obbligo specificatamente assunto.

Oneri a carico del patrocinante:

a carico del patrocinante non è prevista l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della lettera di patronage.

Legenda:

Controllo societario	si verifica quando una società: viii) dispone in un'altra società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; ix) dispone in un'altra società di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
Partecipazione societaria diretta	consiste nella detenzione da parte di una società di azioni o di quote in un'altra società
Partecipazione societaria indiretta	consiste nella detenzione di azioni o quote di una società che, a sua volta, detiene quote od azioni della società che si intende agevolare con la sottoscrizione della lettera di patronage

iii) Che cosa è la cambiale agraria/pesca (art. 43 del Decreto Legislativo 385/93 - Testo Unico Bancario)

Caratteristiche:

La cambiale agraria/pesca è un titolo di credito rilasciato in connessione con operazioni di finanziamento attinenti:

- quanto al credito agrario, all'esercizio dell'azienda agricola e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali;
- quanto al credito peschereccio, alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

Tra le attività connesse o collaterali rientrano l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.

La cambiale agraria/pesca è equiparata, a tutti gli effetti giuridici, alla cambiale ordinaria. Nel titolo debbono essere indicati anche lo scopo del finanziamento, il luogo dell'iniziativa finanziata e le eventuali garanzie che assistono il finanziamento.

La cambiale agraria/pesca può essere richiesta dalla Banca per le operazioni di finanziamento concesse ai sensi degli artt. 43 e ss. del Decreto Legislativo 385/93 - Testo Unico Bancario.

Oneri massimi a carico del traente:

VOCI	COSTI
Imposta di bollo per cambiale agraria	importo stabilito per legge pro-tempore vigente, attualmente pari allo 0,1 per mille dell'importo della cambiale

Legenda:

Traente	è la persona che rilascia la cambiale agraria/pesca a favore della Banca
Debitore principale	è la persona per la quale viene garantito l'adempimento in favore della Banca
Importo massimo garantito	è la somma complessiva – indicata nel titolo di credito - che il traente si impegna a pagare alla Banca nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente
Protesto	è l'atto con il quale un pubblico ufficiale intima al debitore un pagamento, indicandogli le conseguenze a cui andrà incontro se non salderà il debito entro 10 giorni dalla levata del protesto. In mancanza ancora del pagamento, il patrimonio del debitore potrà essere escusso e il suo nome sarà segnalato al Crif, dove sarà inserito nel registro dei protestati

B) GARANZIE DI TIPO REALE

Le garanzie di tipo reale sono quelle che vincolano un bene (mobile o immobile) al soddisfacimento dei diritti del creditore (la Banca, cosiddetto *creditore privilegiato*).

In caso di inadempimento del debitore (il Cliente) e al momento dell'eventuale espropriazione del bene, la Banca ha il diritto di rivalersi sul bene oggetto della garanzia e di essere preferito rispetto ai creditori non assistiti da cause di prelazione sul prezzo ricavato dall'espropriazione stessa.

Le garanzie di tipo reale possono essere costituite sia da persone fisiche sia da persone giuridiche e possono essere rilasciate sia dal Cliente sia da un soggetto terzo.

Tra le garanzie di tipo reale che possono essere richieste dalla Banca vi sono:

- i) l'ipoteca;
- ii) il privilegio speciale (art. 46 del Decreto Legislativo 385/93 - Testo Unico Bancario);
- iii) il pegno.

i) Che cosa è l'ipoteca

Caratteristiche:

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce alla Banca il diritto di espropriare il bene ipotecato che appartiene al Cliente o ad un soggetto terzo (cosiddetto *terzo datore di ipoteca*).

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con l'ipoteca, la Banca può far vendere, mediante procedura esecutiva a carico del Cliente o del soggetto terzo, il bene dato in garanzia.

Il Cliente o il soggetto terzo possono evitare la vendita forzata del bene ipotecato versando alla procedura esecutiva una somma pari all'importo del debito per il quale la procedura è stata promossa.

Possono essere oggetto di ipoteca: beni immobili (ad esempio terreni o fabbricati) con le relative pertinenze; il diritto di usufrutto e la nuda proprietà dei beni immobili; il diritto di superficie; il diritto dell'enfiteuta; i beni mobili registrati (ad esempio autoveicoli, navi, aeromobili).

L'ipoteca può essere:

- ii) volontaria: costituita per volontà del Cliente o del terzo datore di ipoteca;
- iii) legale: prevista dalla legge;
- iv) giudiziale: disposta da un provvedimento giudiziario.

L'atto costitutivo dell'ipoteca deve essere iscritto nei registri immobiliari e l'ipoteca deve essere iscritta per un debito quantitativamente determinato.

L'ipoteca può essere richiesta dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; aperture di credito in conto corrente, operazioni di credito di firma.

L'ipoteca richiesta dalla Banca a garanzia di un credito fondiario può avere ad oggetto soltanto beni immobili, nonché i diritti reali sopra specificati (articoli 39 e seguenti del Decreto Legislativo 385/93 - Testo Unico Bancario).

Principali rischi tipici:

in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento il datore di ipoteca subisce:

- v) l'espropriazione del bene per il quale è stata iscritta ipoteca;
- vi) la perdita del bene stesso.

Oneri a carico del datore di ipoteca:

il datore di ipoteca è tenuto a sopportare tutte le spese relative alla costituzione dell'ipoteca stessa.

Legenda:

Terzo datore di ipoteca	il terzo datore di ipoteca è la persona fisica o giuridica, diversa dal debitore, proprietaria del bene concesso in garanzia
Procedura esecutiva	è la procedura disciplinata dal Codice di procedura civile in base alla quale la Banca può ottenere la vendita forzata del bene concesso in garanzia

ii) Che cosa è il privilegio speciale (art. 46 del Decreto Legislativo 385/93 - Testo Unico Bancario)

Il privilegio speciale è un particolare tipo di privilegio e viene costituito a garanzia dei crediti della Banca derivanti soprattutto da finanziamenti a medio e lungo termine destinati ad imprese che operano prevalentemente nel settore agricolo od industriale.

In via generale per privilegio si intende una garanzia che attribuisce alla Banca una causa legittima di prelazione, per mezzo della quale si assicura la soddisfazione del proprio credito sul patrimonio del debitore con preferenza rispetto agli altri creditori non assistiti da cause di prelazione.

Il privilegio può avere ad oggetto:

- iii) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
- iv) materie prime prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti bestiame e merci;
- v) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- vi) crediti anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nei punti precedenti.

Gli impianti e i macchinari oggetto di privilegio possono essere di proprietà anche di soggetti terzi rispetto al Cliente, purché destinati all'esercizio dell'impresa di quest'ultimo.

Il privilegio speciale si costituisce mediante atto scritto nel quale:

- vii) devono essere descritti esattamente i beni e i crediti sui quali viene costituito il privilegio;
- viii) deve essere indicata la Banca creditrice, il Cliente debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento e la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

L'atto con cui viene costituito il privilegio deve essere trascritto presso la Cancelleria del Tribunale competente in relazione alla sede del Cliente.

Principali rischi tipici:

in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento il datore di privilegio subisce:

- ix) l'espropriazione del bene per il quale è stato iscritto privilegio;
- x) la perdita del bene stesso.

Oneri a carico del datore di privilegio:

il datore di privilegio è tenuto a sopportare tutte le spese relative alla costituzione de privilegio stesso.

LEGENDA:

Beni strumentali	tutti i fattori produttivi materiali ed immateriali di uso durevole necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale
-------------------------	--

iv) che cosa è il pegno

Caratteristiche:

Il pegno è un diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un soggetto terzo che attribuisce alla Banca il diritto di soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita del bene oggetto del pegno oppure chiedendo l'assegnazione del bene medesimo.

Possono essere oggetto di pegno: beni mobili, crediti, titoli di credito, strumenti finanziari, denaro, polizze assicurative, conti correnti bancari, altri diritti aventi per oggetto beni mobili, diritti immateriali (ad es. marchi, brevetti).

Nel caso di beni mobili il pegno si costituisce con la consegna della cosa oggetto di pegno o del documento rappresentativo dello stesso alla Banca o ad un soggetto terzo all'uopo designato.

Con la consegna della cosa (cosiddetto "spossessamento") alla Banca viene conferita l'esclusiva disponibilità della cosa.

Nel caso di crediti il pegno si costituisce con atto scritto e con la notifica al Cliente ovvero con l'accettazione di quest'ultimo mediante scrittura privata avente data certa.

Nel caso di strumenti finanziari, dematerializzati e non, in gestione accentrata, nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati, il pegno si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti bancari.

Il pegno può essere richiesto dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; aperture di credito in conto corrente, operazioni di credito di firma.

Principali rischi tipici:

- v) nel caso in cui il pegno abbia ad oggetto una somma di denaro, la Banca potrà prelevare direttamente, con il preavviso pattuito, le somme depositate in un conto corrente fino alla concorrenza di quanto alla medesima dovuto dal Cliente;
- vi) nel caso in cui il pegno abbia ad oggetto beni mobili o strumenti finanziari, la Banca potrà far vendere il bene dato in garanzia e soddisfare il proprio credito fino alla concorrenza di quanto alla medesima dovuto dal Cliente;
- vii) la perdita del bene su cui è stato costituito il pegno.

Oneri a carico del datore di pegno:

VOCI	COSTI
Spese per invio rendiconto periodico ai fini della normativa sulla trasparenza bancaria	€ 1,50 oltre IVA, nel caso di invio in forma cartacea € 0,00 in caso di invio a mezzo posta elettronica
Spese per richieste di copie del contratto garantito	€ 200,00 oltre IVA
Spese per le comunicazioni previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D.	€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per

Lgs. 385/93)	ciascun foglio aggiuntivo, € 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici
Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell' amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 per foglio se richiesto-a dal cliente

Il datore di pegno potrebbe inoltre far fronte alle spese di deposito eventualmente richieste dal soggetto presso il quale è depositato il bene su cui è costituito il pegno stesso.

Legenda:

Gestione accentrata	modalità di gestione collettiva degli strumenti finanziari dematerializzati e non presso società autorizzate
Strumenti finanziari	azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato, ed altri titoli di debito, quote di fondi comuni d'investimento
Strumenti finanziari dematerializzati	strumenti finanziari emessi in forma non cartacea, ed evidenziati con mere scritture contabili

C – GARANZIE ATIPICHE

Le garanzie atipiche sono garanzie che non vengono disciplinate espressamente dal Codice Civile o da altre specifiche normative.

Tra le garanzie atipiche richieste dalla Banca vi sono:

- i) la cessione di crediti pro solvendo a scopo di garanzia;
- ii) il patto di riacquisto, il patto di acquisto e il patto di ripresa.

i) che cosa è la cessione di crediti pro solvendo a scopo di garanzia:

È un contratto con il quale il cedente (Cliente o soggetto terzo) cede alla Banca un proprio credito vantato nei confronti di un altro soggetto (debitore ceduto) e garantisce la solvenza di quest'ultimo.

La cessione dei crediti ha lo scopo di garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Cliente e, pertanto, non esonera quest'ultimo dall' obbligo di provvedere al puntuale rimborso del finanziamento, alle scadenze e con le modalità ivi convenute.

In caso di inadempimento del Cliente la Banca potrà utilizzare le somme derivanti dalla cessione a copertura dei propri crediti scaduti e non pagati relativi al finanziamento.

La cessione dei crediti può avere ad oggetto i crediti derivanti al cedente da un determinato contratto, convenzione o da altro titolo e tutte le garanzie che assistono tali crediti.

La cessione del credito può essere richiesta dalla Banca per le seguenti operazioni di finanziamento: mutui; operazioni locazione finanziaria.

Principali rischi tipici:

i) inadempimento del debitore ceduto.

Oneri a carico del cedente:

il cedente è tenuto a sopportare tutte le spese relative alla formalizzazione della cessione di pegno.

Legenda:

SOLVENZA	possibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte
PRO SOLVENDO	garanzia, da parte del Cedente, del buon fine dei crediti ceduti

ii) che cosa sono il patto di riacquisto, il patto di acquisto e il patto di ripresa:

sono garanzie che si configurano come proposte irrevocabili di acquisto del bene concesso in locazione finanziaria dalla Banca al Cliente e possono essere rilasciate dal fornitore del bene stesso o da un soggetto terzo.

Con le garanzie in oggetto il fornitore o un soggetto terzo si impegnano, irrevocabilmente, per un determinato periodo di tempo, a:

- riacquistare il bene a seguito della risoluzione, per un qualsiasi motivo, del contratto di locazione finanziaria;
- a pagare alla Banca a titolo di prezzo un importo prestabilito nel medesimo patto di riacquisto.

Il fornitore o il soggetto terzo accettano di acquistare il bene nello stato di fatto e nel luogo in cui si trova e si assumono, se non diversamente stabilito, ogni onere e spesa per il suo ritiro.

Diversamente, nel caso in cui sia la Banca ad assumere l'obbligo di consegna del bene al fornitore o al soggetto terzo, questi ultimi pagheranno interessi convenzionali sul prezzo prestabilito a decorrere dal momento della risoluzione del contratto di locazione finanziaria e fino alla consegna del bene.

Il patto di riacquisto, il patto di acquisto e il patto di ripresa possono essere richiesti dalla Banca per le operazioni locazione finanziaria.

Principali rischi tipici:

- il fornitore o il soggetto terzo pagano un prezzo prestabilito che potrebbe essere più alto del valore commerciale del bene al momento del sorgere dell'insolvenza dell'utilizzatore;
- il fornitore o il soggetto terzo si assumono il rischio relativo allo stato di manutenzione, conservazione del bene ed ai costi per il suo ripristino;
- il fornitore o il soggetto terzo potrebbero rientrare nella disponibilità del bene solo dopo aver espletato delle azioni legali volte al recupero del bene stesso.

Oneri a carico del fornitore o del soggetto terzo:

a carico del fornitore o del soggetto terzo non è prevista l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio del patto di riacquisto, del patto di acquisto e del patto di ripresa.

Legenda:

Fornitore	è il soggetto dal quale la Banca ha acquistato, su indicazione del Cliente, il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria
------------------	--

SEZIONE 3 - Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Soggetto Beneficiario potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@iccrea.bcc.it o posta elettronica certificata reclami@pec.iccreabanca.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Soggetto Beneficiario abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Soggetto Beneficiario e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Soggetto Beneficiario e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D. Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet www.iccreabanca.it sezione "Reclami".

Iccrea Banca S.p.A.

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

www.iccreabanca.it